

## **Polizze agevolate in zootecnia per l'anno 2016**

[La legge regionale n. 28/2015](#) ha stabilito una misura di sostegno finanziario regionale per polizze agevolate in campo zootecnico. Pertanto, con la [D.G.R. n. 20 - 3563 del 4 luglio 2016](#) la Giunta regionale ha emanato le prime disposizioni applicative al riguardo, inerenti il 2016. Nella deliberazione vengono fornite le prime disposizioni per concedere un aiuto regionale alle aziende agricole zootecniche che stipulano polizze assicurative a tariffa agevolata, per l'annualità 2016, a copertura dei costi di smaltimento dei capi morti in allevamento e ad integrazione dell'analogo aiuto nazionale, nel rispetto dell'intensità di aiuto prevista dall'apposita normativa europea. L'aiuto regionale viene erogato, infatti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.U.E serie L, n. 193 del 1 luglio 2014).

### **Adempimenti conseguenti l'abrogazione della LR n. 11/2001 - Disposizioni per l'anno 2016**

Con [D.G.R. n. 32-3693 del 25 luglio 2016](#) vengono fornite le prime disposizioni per concedere un aiuto regionale alle aziende agricole zootecniche che risultavano usufruire dei servizi del consorzio CO.SM.AN. nel 2014. A tali aziende viene concesso per l'annualità 2016 un contributo regionale per polizze assicurative a tariffa agevolata a copertura:

- dei costi di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, attacchi predatori e recuperi in montagna con mezzi aerei o speciali (ad adesione collettiva),
- dei danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno).

L'aiuto regionale viene erogato ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.U.E serie L, n. 193 del 1 luglio 2014).

La normativa di riferimento e le regole applicabili sono le medesime adottate per le polizze agevolate 2015.

## **Polizze agevolate in zootecnia per l'anno 2015**

Allo scopo di assicurare risparmi a carico del bilancio regionale, con la legge regionale n. 24/2014 è stata abrogata la legge regionale n. 11/2001, di istituzione del [Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti animali \(CO.SM.AN.\)](#). Quest'ultimo, tuttavia, permane come consorzio volontario di imprenditori agricoli ed è stato riconosciuto dalla Regione Piemonte, dopo aver adeguato il proprio Statuto, quale Organismo di difesa operante ai sensi del D.Lgs n. 102/2004 (Piano Assicurativo Nazionale).

La legge regionale n. 24/2014 ha stabilito altresì una misura transitoria finalizzata a non far venir meno i servizi sin qui erogati, con particolare riferimento allo smaltimento degli animali morti in allevamento. Pertanto, con la D.G.R. n. 8-1318 del 20 aprile 2015, la Giunta regionale ha emanato le prime disposizioni per gli adempimenti conseguenti all'abrogazione della norma sopra richiamata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. n. 24/2014, che riguardano il 2015.

Nella deliberazione vengono fornite le prime disposizioni per concedere un aiuto regionale alle aziende agricole zootecniche che risultavano usufruire dei servizi del consorzio CO.SM.AN. nel 2014. A tali aziende, può essere concesso un contributo regionale per polizze assicurative a tariffa agevolata, per l'annualità 2015, a copertura prevalentemente dei costi di smaltimento dei capi morti in allevamento e per altre tipologie di danno specificate nella deliberazione citata.

L'aiuto regionale viene erogato ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014).